

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 295 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57).

Art. 1 – Premesse e finalità

A decorrere dal 2017 la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232 ha istituito, nel Fondo di Finanziamento Ordinario delle università statali (FFO), un'apposita sezione denominata "*Fondo per le attività base di ricerca*". Tale fondo prevede uno stanziamento di € 45.000.000,00 l'anno al fine di finanziare le attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno. L'importo individuale del finanziamento è pari a € **3.000,00** (euro tremila/00), per un totale di 15.000 finanziamenti individuali da assegnarsi in modo da soddisfare il 75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle domande dei professori di seconda fascia.

Il presente avviso (d'ora innanzi "Avviso"), approvato con la delibera del Consiglio Direttivo n.87 del 14 giugno 2017 dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (d'ora innanzi "ANVUR"), è finalizzato a dare esecuzione alla procedura relativa al finanziamento delle attività base di ricerca, conformemente con quanto disposto dalla citata legge 11 dicembre 2016 n. 232, all'art. 1, commi 295 e seguenti. L'Avviso, unitamente agli Allegati A e B, è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ANVUR.

Art. 2 – Soggetti interessati

Possono accedere al finanziamento i professori di seconda fascia e i ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali.

Art. 3 – Cause di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento i professori di seconda fascia e i ricercatori che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano in regime di impegno a tempo definito;
- b) siano collocati in aspettativa;
- c) usufruiscano di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

Art. 4 – Presentazione delle domande, termini e modalità

4.1 - Registrazione on line

Ai fini della predisposizione da parte dell'ANVUR dell'elenco di coloro che possono richiedere il finanziamento, a partire **dal 16/06/2017 e fino al 10/07/2017**, i candidati che intendano proporre domanda dovranno effettuare una **registrazione on-line**, accedendo alla propria area riservata sul sito loginmiur.cineca.it, alla sezione "FINANZIAMENTO ANNUALE INDIVIDUALE DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA" e dichiarando:

- i. che la lista delle pubblicazioni dal 2012 al 2016 presente nella propria area riservata sul sito loginmiur.cineca.it è corretta, veritiera e priva di duplicazioni;
- ii. che autorizzano l'ANVUR ad utilizzare la suddetta lista per il calcolo dell'indicatore della produzione scientifica, ai fini della individuazione di coloro che possono richiedere il finanziamento e dei beneficiari;
- iii. che non prevedono di usufruire, al momento della eventuale domanda di finanziamento, di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

L'ANVUR non includerà nell'elenco di coloro che possono richiedere il finanziamento i soggetti che non hanno completato in tutte le sue parti la registrazione on-line.

4.2 – Predisposizione dell'elenco di coloro che possono richiedere il finanziamento

L'ANVUR definirà entro il 31 luglio coloro che possono richiedere il finanziamento, sulla base delle specificazioni di cui al punto 1 dell'Allegato A, parte integrante del presente Avviso. Entro il 9 agosto, gli interessati riceveranno comunicazione di poter richiedere il finanziamento nella propria area riservata sul sito loginmiur.cineca.it.

4.3 - Presentazione della domanda di accesso al finanziamento

4.3.1 - Termini di presentazione della domanda

A partire dal 7 settembre 2017 e fino al 30 settembre 2017, i soggetti ammessi dall'ANVUR a richiedere il finanziamento potranno completare e inoltrare la domanda di finanziamento tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale dell'ANVUR.

Coloro che nella finestra temporale utile alla registrazione on line rientravano nelle cause di esclusione a) o b) e per i quali il motivo di esclusione sia nel frattempo cessato, possono fare richiesta di essere abilitati a effettuare domanda, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al punto 1. dell'Allegato A, inviando richiesta motivata all'indirizzo finanziamenti_ricerca@anvur.it.

L'ANVUR non si assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Si consiglia di procedere alla registrazione on-line e al successivo inoltro della domanda con un ragionevole margine di anticipo rispetto alle scadenze indicate nel presente Avviso.

4.3.2 - Contenuto della domanda

Nella compilazione della domanda i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti:

- 1) che la lista delle pubblicazioni dal 2012 al 2016 presente nella pagina docente/ricercatore sul sito loginmiur.cineca.it al momento della propria registrazione on-line, utilizzata dall'ANVUR ai fini della predisposizione dell'elenco di coloro che possono richiedere il finanziamento, è corretta, veritiera e priva di duplicazioni;
- 2) di essere inquadrati nel regime di impegno a tempo pieno;
- 3) di non essere collocati in aspettativa;
- 4) che, al momento della domanda di finanziamento, non usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o inter-nazionali, comunque denominati.

I candidati si impegnano, altresì, ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Avviso e nel relativo Allegato A, autorizzando l'ANVUR ed ogni altro soggetto formalmente interessato ad effettuare tutte le verifiche tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei finanziamenti richiesti e l'erogazione degli stessi.

Alla domanda andrà allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 5 – Definizione dei beneficiari

L'ANVUR definirà l'elenco dei beneficiari dei fondi sulla base delle specificazioni di cui all'Allegato A, parte integrante del presente Avviso, e nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'elenco sarà approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di ANVUR e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia. Al contempo, sarà reso noto, nelle aree riservate individuali del sito loginmiur.cineca.it di coloro che hanno fatto domanda, il valore attribuito alla loro produzione scientifica.

Art. 6 - Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avviene sulla base dell'elenco approvato entro il 31 ottobre 2017 dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso, e secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 302, della legge 232/2016.

Art. 7 – Controlli

L'ANVUR disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario del finanziamento. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito.

Art. 8 - Tutela della privacy

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento esclusivamente ai fini delle procedure previste nel presente Avviso. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Art. 9 – Supporto informativo

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Malgarini, Dirigente dell'Area Ricerca di ANVUR, email: finanziamenti_ricerca@anvur.it.

Art. 10- Assistenza tecnica

Ai fini della corretta implementazione della procedura prevista nel presente Avviso, l'ANVUR si avvale della collaborazione e del supporto del Consorzio interuniversitario CINECA.

Per supporto tecnico all'utilizzo della piattaforma di registrazione e compilazione della domanda è possibile utilizzare il seguente contatto: anvur@cineca.it

Art. 11 - Pubblicazione e diffusione

Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del sito istituzionale di ANVUR nella sezione FFABR (Finanziamento delle attività base di ricerca) della home page, nonché nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Al fine della più ampia diffusione, verranno informati tutti gli Atenei interessati.

Art. 12 - Allegati

Sono allegati al presente Avviso:

- A. Allegato A: criteri per la formazione dell'elenco dei beneficiari
- B. Allegato B: normativa di riferimento (estratto legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232)

IL DIRETTORE
(Dott. Sandro Momigliano)

ALLEGATO A

1. CANDIDATI AMMESSI

L'ANVUR include nell'elenco di coloro che possono richiedere il finanziamento delle attività base di ricerca i candidati che raggiungano un valore dell'indicatore della produzione scientifica, definito in questo allegato, almeno pari a 1.

2. ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

2.1 Tipologie di prodotti presentabili

Per l'anno in corso saranno considerati i prodotti relativi al quinquennio 2012-2016 appartenenti alle tipologie presenti nella pagina docente/ricercatore del sito *loginmiur.cineca.it*:

- 2.1.a Monografia scientifica e prodotti assimilati¹
- 2.1.b Contributo in rivista (ivi inclusi i contributi in atti di convegno in possesso di ISSN)²
- 2.1.c Contributo in volume (ivi inclusi i contributi in atti di convegno in possesso di ISBN)³
- 2.1.d Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione della data di produzione)⁴
- 2.1.e Brevetti italiani o internazionali concessi nel quinquennio 2012-16.

2.2 Numero massimo di prodotti considerati per la definizione del punteggio individuale

Per ogni SSD è stabilito un numero massimo (scelto con riferimento alla produttività caratteristica del SSD) di prodotti (eventualmente pesati per il co-autoraggio) che verrà considerato nel computo del punteggio individuale. I valori relativi a ogni SSD sono riportati nella tabella seguente. Viene inoltre fissato un limite pari a 1 per il numero di monografie scientifiche (o prodotti assimilati) che sarà considerato.

La scelta dei prodotti fino al numero massimo indicato in tabella sarà effettuata in modo automatico tra i prodotti disponibili sul sito per massimizzare il punteggio complessivo attribuito.

In caso di autori multipli, ai punteggi verrà applicato un coefficiente moltiplicativo (coefficiente peso) come descritto nel successivo paragrafo 2.3.1 e lo stesso coefficiente peso sarà applicato nel conteggio dei prodotti (ad esempio: se per il co-autoraggio il punteggio viene moltiplicato per un peso pari a 0,5 allora il prodotto corrispondente peserà per 1/2 nel conteggio per raggiungere il numero massimo di prodotti considerati).

¹ Così dettagliati: a. Monografia o trattato scientifico; b. Concordanza; c. Indice; d. Bibliografia; e. Edizione critica di testi/ di scavo; f. Pubblicazione di fonti inedite; g. Commento scientifico; h. Traduzione di libro.

² Così dettagliati: a. Articolo in rivista; b. Nota a sentenza; c. Traduzione in rivista. Saranno invece escluse le Recensioni in rivista; Scheda bibliografica; Abstract in rivista.

³ Così articolato: a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio); b. Prefazione/Postfazione; c. Traduzione in volume; d. Voce (in dizionario o enciclopedia); f. Schede di catalogo, repertorio o corpus. Sono invece escluse le voci: Breve introduzione; Recensione in volume.

⁴ Così articolati: a. Composizioni; b. Disegni; c. Progetti architettonici; d. Design; e. Performance; f. Esposizioni; g. Mostre; h. Manufatti; i. Prototipi d'arte e relativi progetti; l. Banche dati e software; m. Cartografia; n. Test psicologici; o. Materiali audiovisivi.

SSD	Prodotti considerati
AGR/01, CHIM/05, FIS/08, ICAR/06, ICAR/22, ING-IND/01, ING-IND/02, L-LIN/18, L-OR/04, L-OR/11, L-OR/14, L-OR/16, MAT/04, MED/02, MED/43, M-PSI/07	3
AGR/10, ICAR/05, ICAR/07, INF/01, ING-IND/28, ING-IND/29, ING-IND/30, IUS/18, L-LIN/19, L-OR/18, L-OR/20, MAT/02, MAT/03, SECS-P/09	4
ING-IND/17, IUS/04, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/15, L-OR/12, MAT/01, M-PSI/04, M-PSI/06, M-PSI/08, SECS-S/06	5
GEO/05, ICAR/04, ING-IND/07, ING-IND/08, ING-IND/11, ING-IND/15, ING-INF/05, IUS/01, L-FIL-LET/04, L-LIN/10, L-LIN/12, L-LIN/20, L-OR/03, L-OR/10, L-OR/21, MAT/05, MAT/06, MED/33, M-PSI/05, SECS-P/01, SPS/06	6
AGR/05, AGR/09, GEO/11, ICAR/01, ICAR/02, ICAR/08, ING-IND/03, ING-IND/06, ING-IND/13, ING-IND/19, ING-IND/32, ING-IND/35, IUS/02, IUS/09, IUS/10, IUS/17, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/08, L-LIN/03, L-LIN/09, L-LIN/11, L-LIN/17, L-OR/17, L-OR/22, L-OR/23, MAT/07, MAT/08, MED/47, M-STO/04, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/11, SECS-S/02, SPS/10, SPS/12, SPS/13	7
AGR/03, AGR/04, AGR/12, BIO/02, ICAR/09, ING-IND/04, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/33, IUS/06, IUS/11, IUS/15, L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/14, L-LIN/01, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/21, L-OR/15, M-DEA/01, MED/18, MED/28, MED/41, M-FIL/06, M-PSI/01, M-STO/08, M-STO/09, SECS-P/02, SECS-P/04, SECS-P/12, SECS-S/03, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/07, SPS/11, SPS/14, VET/09	8
AGR/02, AGR/08, AGR/11, AGR/18, BIO/06, BIO/08, BIO/11, BIO/18, GEO/02, GEO/04, GEO/07, GEO/12, ING-INF/04, IUS/07, IUS/12, IUS/13, IUS/19, IUS/20, L-ANT/09, L-ART/05, L-ART/07, L-LIN/02, L-LIN/05, L-OR/07, L-OR/19, MAT/09, MED/22, MED/30, MED/32, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/07, M-FIL/08, M-PSI/03, M-STO/02, M-STO/06, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-S/04, SPS/01, SPS/08, SPS/09, VET/07, VET/08, VET/10	9
AGR/06, AGR/07, AGR/13, AGR/14, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/19, AGR/20, BIO/01, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/15, BIO/16, BIO/17, BIO/19, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10, CHIM/11, CHIM/12, FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, GEO/01, GEO/03, GEO/06, GEO/08, GEO/09, GEO/10, ICAR/03, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/14, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/18, ICAR/19, ICAR/20, ICAR/21, ICAR/22, ICAR/23, ICAR/24, ICAR/25, ICAR/26, ICAR/27, ICAR/28, ICAR/29, ICAR/30, ICAR/31, ICAR/32, ICAR/33, ICAR/34, ICAR/35, ICAR/36, ICAR/37, ICAR/38, ICAR/39, ICAR/40, ICAR/41, ICAR/42, ICAR/43, ICAR/44, ICAR/45, ICAR/46, ICAR/47, ICAR/48, ICAR/49, ICAR/50, ICAR/51, ICAR/52, ICAR/53, ICAR/54, ICAR/55, ICAR/56, ICAR/57, ICAR/58, ICAR/59, ICAR/60, ICAR/61, ICAR/62, ICAR/63, ICAR/64, ICAR/65, ICAR/66, ICAR/67, ICAR/68, ICAR/69, ICAR/70, ICAR/71, ICAR/72, ICAR/73, ICAR/74, ICAR/75, ICAR/76, ICAR/77, ICAR/78, ICAR/79, ICAR/80, ICAR/81, ICAR/82, ICAR/83, ICAR/84, ICAR/85, ICAR/86, ICAR/87, ICAR/88, ICAR/89, ICAR/90, ICAR/91, ICAR/92, ICAR/93, ICAR/94, ICAR/95, ICAR/96, ICAR/97, ICAR/98, ICAR/99, ICAR/100, IUS/03, IUS/05, IUS/08, IUS/14, IUS/16, IUS/21, L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/04, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/10, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/06, L-ART/08, L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-LIN/06, L-LIN/15, L-LIN/16, L-OR/01, L-OR/02, L-OR/05, L-OR/06, L-OR/08, L-OR/09, L-OR/13, MED/01, MED/03, MED/04, MED/05, MED/06, MED/07, MED/08, MED/09, MED/10, MED/11, MED/12, MED/13, MED/14, MED/15, MED/16, MED/17, MED/19, MED/20, MED/21, MED/23, MED/24, MED/25, MED/26, MED/27, MED/29, MED/31, MED/34, MED/35, MED/36, MED/37, MED/38, MED/39, MED/40, MED/42, MED/44, MED/45, MED/46, MED/48, MED/49, MED/50, M-EDF/01, M-EDF/02, M-FIL/01, M-FIL/04, M-FIL/05, M-GGR/01, M-GGR/02, M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/02, M-STO/01, M-STO/03, M-STO/05, M-STO/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/13, SECS-S/01, SECS-S/05, SPS/05, VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06	10

ANVUR
Protocollo Interno N. 20/2017 del 15-06-2017
Copia Documento

2.3 Autori multipli

2.3.1 Numero autori

Per ogni SSD, relativamente ai soli contributi in rivista, è fissato un numero di autori N (cfr. tabella seguente) superato il quale il punteggio (e il contributo del prodotto nel computo del numero massimo) viene pesato. In caso di numero di autori n (con n maggiore di N) il coefficiente peso viene calcolato come $1/(1+\log_{10}(n-N))$.

Valore di N	SSD afferenti alle aree VQR
1	1, 8a, 10, 11a, 12, 13, 14
2	8b, 11b
3	4, 9
4	2,3,7
5	5, 6

Al fine di assicurare il pieno utilizzo del numero di prodotti consentito (sommati con i relativi pesi), ove necessario, verrà attribuito ad un prodotto un coefficiente peso pari alla quota mancante rispetto al suddetto limite. Nella scelta di tale prodotto verrà naturalmente rispettato il già menzionato criterio di massimizzazione del punteggio attribuibile.

2.3.2. Posizionamento nell'elenco autori

Al fine di riconoscere adeguatamente il contributo personale alla realizzazione di una pubblicazione, per i contributi in rivista con un numero di autori superiore ad N e riconducibili ai SSD afferenti alle aree VQR 3, 5, 6, 7 e 11b, ai co-autori intermedi, ossia dal secondo al penultimo, verrà applicata una riduzione pari al 10% del peso attribuito in base alla sezione 2.3.1.

2.4. Assegnazione dei punteggi pesati

A ogni prodotto vengono attribuiti:

- Coefficiente peso: in base al numero e alla posizione degli autori secondo le modalità specificate al punto 2.3
- Punteggio: da 1 a 10

I punteggi sono attribuiti ai singoli prodotti⁵ secondo la procedura sotto indicata a meno che questa attribuisca a un prodotto già valutato nella VQR 2011-2014 un punteggio inferiore a quello attribuito dal GEV a quel prodotto, moltiplicato per 10. In questi casi viene preso il valore superiore tra i due.

Per i contributi in rivista o in collane indicizzate dei settori afferenti alle aree **1-2-3-4-5-6-7-8B-9-11B-13** verrà applicata una metodologia di valutazione dei prodotti analoga a quella definita nell'ambito dell'esercizio VQR 2011-14, adattata ad una valutazione automatizzata che, necessariamente, esclude il ricorso al parere degli esperti (e.g. peer review anche informata). Il voto risultante sarà moltiplicato per 10 per ottenere il punteggio.

Per quanto riguarda le altre tipologie di prodotto, i punteggi saranno attribuiti secondo la tabella seguente:

⁵ Non verrà attribuito un punteggio ai contributi pubblicati su riviste che:

- a) per le aree 8a-10-11a-12-14, non sono negli elenchi delle riviste scientifiche o di fascia A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
- b) per le aree 1-2-3-4-5-6-7-8B-9-11B, non sono indicizzate;
- c) per l'area 13, non sono né negli elenchi delle riviste scientifiche o di fascia A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale né sono comprese tra quelle classificate dal GEV13.

Tipologia di prodotto	Punteggio
Contributi in volume (2.1.c) Altri tipi di prodotti scientifici (2.1.d) Brevetti italiani Altri tipi di prodotto (*)	1
Brevetti Internazionali	7
Monografia scientifica o prodotto assimilato (2.1.a)	10

(*) *Categoria riferita esclusivamente all'Area 13 che comprende, nei casi cui la rivista scientifica non sia compresa tra quelle classificate dal GEV 13, i contributi in rivista scientifica (2.1.b, classificazione ASN).*

Per le pubblicazioni scientifiche dei settori afferenti alle aree **8a-10-11a-12-14** i punteggi saranno attribuiti alle diverse tipologie di prodotto secondo la tabella seguente:

Tipologia di prodotto	Punteggio
Contributo in rivista scientifica (2.1.b, classificazione ASN) Contributi in volume (2.1.c) Altri tipi di prodotti scientifici (2.1.d) Brevetti italiani	1
Contributo in rivista di fascia A (2.1.b, classificazione ASN)	4
Brevetti internazionali	7
Monografia scientifica o prodotto assimilato (2.1.a)	10

2.5. Assegnazione dei punteggi ai candidati

A ciascun candidato viene assegnato un valore dell'indicatore della produzione scientifica sommando i punteggi pesati dei prodotti, nel rispetto dei limiti sul numero dei prodotti totali (anch'essi pesati) indicati nella sezione 2.2.

3. Identificazione dei beneficiari

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari del finanziamento e sulla base dell'indicatore della produzione scientifica, l'ANVUR determina, SSD per SSD, il 75% superiore dei ricercatori che hanno fatto domanda e il 25% superiore degli associati che hanno fatto domanda. Qualora il numero dei beneficiari complessivi superi 15.000, ai fini del rispetto delle disponibilità di bilancio l'ANVUR riduce proporzionalmente le suddette percentuali fino a che il numero dei beneficiari raggiunge il suddetto limite.

ALLEGATO B

Normativa di riferimento. Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, art. 1, cc. 295-302

295. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.

297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.

298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento deve tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico-disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:

- a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;
- b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;
- c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.

302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.